

tre chilometri sarà più che sufficiente e potrà anche convincersi che la spesa è inferiore a quella richiesta dal tragitto per lo Stura e che minore ne è pure la pendenza.

5. Non si trattò mai di favorire Molare a danno di Ovada, né della linea Ovada-Alessandria e neppure di altri paesi e località poichè, come ben opportunamente dimostrò il corrispondente della *Gazzetta del Popolo*, le popolazioni di Valle d'Orba non avranno certo a lamentare la mancanza di comunicazioni, dovendo quella Valle essere percorsa in vari sensi da tre linee ferroviarie.

6. Il nuovo progetto per la valle di Sciorato preso in prestito dalla *Gazzetta Piemontese* non è attuabile rispetto agli altri progetti, sia per la maggior spesa, sia per la maggior pendenza, sia per il maggior percorso che non è di un solo chilometro come afferma l'opuscolo.

7. La denominazione *Genova-Ovada-Acqui-Asti* data alla linea in discorso dalla legge 3 luglio 1882 non vieta che si possano fare le dovute variazioni e portare il tracciato distante diversi chilometri da un centro abitato senza che la denominazione medesima ne venga alterata. Di tali varianti ne abbiamo mille esempi e maggiormente saranno giustificate nel caso nostro trattandosi di una linea oramai riconosciuta della massima importanza e destinata ad avere rapporti internazionali, checchè ne dica in contrario lo scrittore del *Pro Patria* e per quanto sia stata classificata fra le linee di seconda categoria. Sappiamo i motivi che posero in secondo posto la linea *Genova-Asti*, i quali non sono certo tali da avvantaggiare l'asserto dell'opuscolista. Egli crede che il porto di Savona possa fare seria concorrenza a quello di Genova, ma ciò è tanto inverosimile e improbabile che quasi direi che egli ha poca conoscenza dell'uno e dell'altro. Per quanto poi riguarda la concorrenza del porto di Marsiglia soltanto gli opporrò che essa meglio sarà vinta coi brevi percorsi, colle minori pendenze e colla riduzione delle tariffe.

8. Le ferrovie di grande pendenza delle quali si fa cenno nella chiusura dell'opuscolo possono dare ben poco conforto alle ragioni dell'opuscolo stesso, anzi parmi che provino il contrario. Se in Italia abbiamo linee ferroviarie con pendenze del 33 e 35 per mille, vuol dire che queste erano richieste necessariamente dalle condizioni topografiche, ma non sarà per questo che la linea Genova-Acqui-Asti debba pur costruirsi a forti pendenze.

Credo conveniente chiudere queste mie osservazioni con le parole della *Gazzetta d'Acqui* del 2 corrente circa la risposta dell'illustre Sindaco d'Acqui Senatore Saracco al Consigliere Accusanti: «vi ha forte indizio a credere che i primi studi compiuti per fissare il passaggio attraverso l'appennino siano venuti a confermare la possibilità di poter costruire una linea ferroviaria a pendenze molto miti, più miti forse che mai si sia creduto, e se questo fatto si avvererà sarà merito e gloria del Giambastiani e dei suoi ..... Se va lodata l'intelligenza e lo zelo della direzione, uguale lode le è dovuta per la somma prudenza ed imparzialità con cui procede nello studio di questo vitale problema. Il Giambastiani non ha idee preconcepite; egli renderà conto a se stesso ed al governo di tutto ciò che si ravviserà degno di nota.....»

Ha inteso l'autore dell'opuscolo *Pro Patria*? Adunque per ora acqua in bocca e lasciamo ogni cura all'egregia Commissione.

G.

## Il Progetto di Legge sugli Scioperi

Ecco il progetto proposto alla Camera dall'on. Berti per una legislazione sugli scioperi:

Art. 1 — È punito colla detenzione da quattro a trenta mesi chiunque usi violenze, minacce o raggiri fraudolenti per costringere:

1. Un imprenditore, padrone o operaio ad entrare in una associazione o coalizione transitoria ovvero astenersi dal parteciparvi;

2. Un imprenditore, padrone e operaio a pagare tasse, multe od ammende, imposte da una associazione o coalizione permanente o transitoria;

3. Un intraprenditore o padrone a licenziare uno o più operai, a rifiutare loro il lavoro o a non offrirlo che sotto determinate condizioni, o a chiudere la fabbrica;

4. Uno o più operai a lasciare il lavoro, o a non accettarlo che sotto determinate condizioni; a non lavorare in certi giorni ed oltre un certo tempo o una certa misura;

5. Un intraprenditore o padrone a mantenere o cambiare il modo di esercizio della sua industria, il numero o la qualità delle persone occupate nella medesima;

6. Un operaio a rifiutare dai propri compagni una cooperazione richiesta dall'indole del lavoro od imposta dalle consuetudini locali.

Art. 2 — Nella stessa pena incorre chiunque usi violenze, minacce o raggiri fraudolenti per impedire:

a) ad un operaio estraneo al paese nel quale si esercita un'industria di far ivi ricerca di lavoro o di accettarvi il lavoro offertogli;

b) ad un intraprenditore o padrone di chiamare operai di fuori e di dare ad essi lavoro;

c) ad un operaio di accettare apprendisti, o ad una persona qualunque d'intraprendere o continuare il tirocinio.

Art. 3 — Gli istigatori dei reati previsti dagli articoli precedenti sono puniti colla detenzione da tredici a trenta mesi.

Art. 4 — Incorre nella stessa pena chiunque, ad uno degli intenti preveduti nei precedenti articoli, usi violenze, minacce contro persone della famiglia di un intraprenditore o padrone, di un operaio, di un apprendista, o danneggi la proprietà di esso o dei suoi.

Art. 5 — Se i reati contemplati nei precedenti tre articoli, sono commessi in seguito ad un accordo diretto a produrre o mantenere una sospensione o cessazione di lavoro nel fine d'imporre, a danno di operai o d'industriali, diminuzione od aumento di salario, ovvero condizioni di lavoro diverse da quelle in corso, la pena della detenzione potrà essere estesa a due anni.

Art. 6 — Se le violenze e gli altri mezzi colpevoli, di cui nella presente legge, costituissero reati puniti dal Codice penale con pene più gravi, non potrà mai applicarsi il minimo della pena comminata dal Codice stesso.

Art. 7 — L'azione penale per i reati preveduti dalla presente legge sarà sempre esercitata d'ufficio.

Art. 8 — Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche ai proprietari, fittaiuoli, impresari di lavori, e agli operai di campagna e braccianti che si rendessero colpevoli di uno dei reati in essa previste.

Art. 9 — Sono abrogate le disposizioni dei codici penali vigenti nelle parti regolate dalla presente legge.

Art. 10 — *Disposizioni transitorie* — Finchè rimarranno in vigore nel regno il Codice penale sardo del 1859 ed il Codice penale toscano del 1853, alla pena della detenzione comminata dalla presente legge sarà sostituita la pena del carcere entro i limiti dalla legge stessa determinati.

## VOCE DEL PUBBLICO

EGREGIO SIG. DIRETTORE

Prego la gentilezza di V. S. Illustrissima a volere inserire nel periodico da lei diretto le seguenti due righe.

In tutte le città italiane e in quasi tutti i paesi di mandamento hanno pensato chi pel monumento, chi per una lapide, per ricordare la memoria di quell'eroe di Giuseppe Garibaldi che tutta l'Europa ed il mondo intero parlarono delle sue gloriose gesta, ma nel nostro consiglio comunale, abbenchè vi siano uomini che ad ogni circostanza parlano di professare le idee di Ceneri e Filopanti, due onesti campioni della democrazia italiana, non hanno ancor pensato abbenchè assistano a tutte le sedute del consiglio, di interpellare il sindaco ed i suoi colleghi su questo sacrosanto dovere.

Le professo signor Direttore i sensi della più alta considerazione e mi dico di V. S. Ill.

G. Verri.

Acqui 14 dicembre 1883.

## TRIBUNALE

Udienza del 3 dicembre 1883 — Zunino Domenico fu Giovanni di Ponzone, imputato di oziosità venne condannato al carcere per mesi sei ed alla sorveglianza della P. S. per altri mesi sei.

×

Ghignone Alessandro fu Bartolomeo di Calamandran, imputato di tentata truffa venne in contumacia condannato al carcere per un mese ed alla multa di lire 500.

×

Bruni Domenico fu Lorenzo, Ugo Giuseppe di Strevi imputato il primo del reato previsto dagli art. 473, 477, 478 Codice Penale ed il secondo del reato previsto dall'art. 475 succitato, cioè per avere il 2 tenuto in Strevi giuoco d'azzardo nella bottega da caffè concessogli dal primo vennero condannati alla multa di lire 51 caduno ed il Bruno inoltre alla sospensione dell'esercizio del caffè per giorni 15.

## Gazzetta d'Acqui CIRCONDARIO

★ Ponzone — Il giorno 11 venne arrestato certo S. G. L. contadino da S. Damiano d'Asti perchè contravventore all'ammonizione.

★ Alice Belcolle — Venne pure in questo comune arrestato dai RR. CC. certo P. G. B. muratore da Spercenigo (Treviso) per gli stessi motivi come sopra.

## LA SETTIMANA

Politeama Benazzo — La serata dell'attore brillante signor Lancillotti che ebbe luogo giovedì sera, lasciò alquanto a desiderare per ciò che riguarda il concorso del pubblico, ma non così per ciò che spetta agli applausi che toccarono al bravo attore, ed ai suoi compagni nelle tre produzioni rappresentate, fra cui una nuova per Acqui intitolata *Babbo cattivo di Piccioli*, la quale incontrò il favore degli spettatori. La compagnia Lancillotti e Mazzucato, darà ancora domani sera (domenica) una rappresentazione e poi lascerà la nostra città per recarsi altrove. Le auguriamo, che se lo merita, una fortuna migliore di quella toccatale fra di noi.

**Elezioni comunali generali**

— Alcuni ci chiedono quando avranno luogo le elezioni generali in cui l'attuale numero di consiglieri verrà portato a 30. Crediamo di sapere che l'elezione non verrà fatta prima del venturo estate alla solita epoca, vale a dire nel mese di luglio.